



Bruxelles, 10.10.2024
COM(2024) 447 final

2024/0246 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che autorizza
la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga
agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹ (in appresso "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione l'11 aprile 2024 la Repubblica italiana ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare la deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva IVA per poter continuare a imporre la fatturazione elettronica obbligatoria. La deroga vigente scade il 31 dicembre 2024. Ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettera del 12 settembre 2024 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Repubblica italiana. Con lettera del 13 settembre 2024 la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/593² la Repubblica italiana ha introdotto un sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria (Sistema di Interscambio, SdI), anche a norma della raccomandazione del Consiglio, dell'11 luglio 2017, sul programma nazionale di riforma 2017 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2017 dell'Italia³. La misura è stata prorogata dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/2251⁴ che ha incluso nell'ambito di applicazione della misura i soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva IVA.

L'Italia sostiene che la misura, intesa a lottare contro la frode e l'evasione fiscali, a semplificare il rispetto dell'obbligo tributario, a rendere più efficiente la riscossione fiscale e ad ammodernare la produzione italiana, riducendo in tal modo i costi amministrativi per le imprese, abbia pienamente conseguito gli obiettivi prefissati.

Per quanto riguarda la lotta contro la frode e l'evasione dell'IVA, la misura ha potenziato le capacità dell'amministrazione fiscale, riducendo il tempo necessario per individuare la frode e l'evasione dell'IVA e reagire a esse e migliorando le possibilità di effettuare analisi dei rischi. La misura si è inoltre dimostrata efficace preventivamente, in quanto ha esercitato un effetto deterrente sui comportamenti dei contribuenti dediti all'evasione e alla frode.

Sebbene non sia possibile quantificare con precisione la parte di recuperi direttamente riconducibile all'attuazione della fatturazione elettronica, l'Italia ha comunicato alcune stime. Per verificare se l'importo residuo non contabilizzato sia specificamente imputabile all'introduzione della fatturazione elettronica, l'Italia ha condotto una microanalisi. Limitando l'analisi ad alcuni settori economici particolarmente rilevanti, è stato costituito un gruppo specifico di contribuenti al fine di confrontare i loro comportamenti in materia di dichiarazione prima e dopo l'introduzione della fatturazione elettronica. Un approccio econometrico, basato sull'uso della componente B2C delle operazioni attive come ipotesi controfattuale, ha consentito di stabilire un nesso di causalità tra l'aumento del gettito IVA e l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria. L'estrapolazione dei risultati

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² GU L 99 del 19.4.2018, pag. 14.

³ GU C 261 del 9.8.2017, pag. 46.

⁴ GU L 454 del 17.12.2021, pag. 1.

dell'analisi controfattuale all'insieme dei contribuenti conduce a conclusioni che non differiscono in maniera significativa da quelle ottenute con il metodo tabulare. L'importo residuo positivo delle entrate provenienti dall'IVA, che non sono contabilizzate dal ciclo economico, è stimato in 1,7 - 2,0 miliardi di EUR.

Inoltre, mentre nel 2019, primo anno di applicazione della misura, l'Agenzia delle Entrate, grazie a controlli tempestivi sui dati delle fatture, ha individuato e bloccato casi di frode e di crediti IVA falsi per quasi 1 miliardo di EUR, nel 2022 questa cifra è salita a 9 miliardi di EUR.

Per quanto riguarda la semplificazione del rispetto dell'obbligo tributario, l'attuazione della fatturazione elettronica obbligatoria ha consentito alle autorità fiscali di mettere a disposizione dei contribuenti registri precompilati di acquisto e vendita, il prospetto della liquidazione periodica dell'IVA, le dichiarazioni annuali dell'IVA precompilate e i moduli di pagamento precompilati, comprese le imposte da versare, da compensare o da chiedere in rimborso, con priorità agli utilizzatori della fatturazione elettronica. L'introduzione della fatturazione elettronica ha consentito l'eliminazione di una serie di adempimenti, quali la comunicazione dei dati di fatturazione sulle operazioni nazionali, la compilazione delle dichiarazioni Intrastat sugli acquisti, l'obbligo di fornire i dettagli dei contratti sottoscritti da società di leasing, noleggio e affitto nonché l'obbligo di comunicazione delle operazioni relative alle cessioni di beni dalla Repubblica di San Marino verso l'Italia.

A partire dal 10 febbraio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione la prima dichiarazione annuale IVA precompilata, riguardante le operazioni effettuate nel 2022, per tutti i soggetti passivi soggetti al regime (circa 2,3 milioni), i quali, oltre alla possibilità di consultare, modificare, completare e inviare la dichiarazione mediante un apposito software applicativo, nonché di pagare l'IVA dovuta, possono anche semplicemente scaricare i dati e confrontarli con quelli del proprio software applicativo.

Di recente sono state messe a disposizione altre funzionalità che consentono di interagire con i sistemi di gestione degli operatori o dei loro intermediari, offrendo in tal modo la possibilità di scaricare immediatamente, in un'unica operazione, i dati precompilati e di scambiare informazioni utili per completare le iscrizioni nei registri e le informazioni da indicare nei moduli di dichiarazione.

In parallelo, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio web che permette ai soggetti passivi IVA di verificare, modificare se necessario e pagare automaticamente l'imposta di bollo indicata sulle fatture di vendita soggette a tale prelievo.

Secondo l'Italia, l'attuazione della fatturazione elettronica obbligatoria ha prodotto altri benefici, in quanto ha semplificato il processo di fatturazione, sia per gli emittenti che per i destinatari, e ha permesso di predisporre servizi connessi che rendono possibile monitorare in tempo reale le prestazioni delle imprese, inclusa ad esempio la gestione dei flussi di cassa. Inoltre, nel contesto della pandemia di COVID-19 i dati derivati dalla fatturazione elettronica obbligatoria si sono rivelati di grande aiuto per analizzare le variazioni nell'economia associate alla crisi sanitaria e predisporre le più adeguate misure di supporto.

La decisione di esecuzione (UE) 2018/593 si applica fino al 31 dicembre 2024 e per tale motivo l'Italia ha chiesto di continuare ad applicare la deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva IVA per poter continuare a imporre la fatturazione elettronica obbligatoria.

Tuttavia, una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale⁵ (proposta sull'IVA nell'era digitale) è attualmente in fase di discussione presso il Consiglio. Detta direttiva intende modificare l'articolo 218 e sopprimere l'articolo 232 della direttiva IVA. La riforma, una volta adottata, consentirà agli Stati membri di istituire la fatturazione elettronica obbligatoria, eliminando l'esigenza di chiedere ulteriori deroghe alla direttiva IVA per applicare tali sistemi. Pertanto, è opportuno prorogare l'autorizzazione che permette all'Italia di continuare a derogare agli articoli 218 e 232 solo per il periodo necessario fino all'entrata in vigore di tale riforma.

Si propone pertanto di prorogare l'autorizzazione fino al 31 dicembre 2025. Considerata la brevità del periodo per il quale è concessa tale proroga, qualora l'Italia dovesse prorogare ulteriormente tale autorizzazione non dovrebbe essere necessaria alcuna relazione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'articolo 218 della direttiva IVA stabilisce l'equivalenza fra le fatture cartacee ed elettroniche, disponendo che gli Stati membri accettino come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico. Ai sensi dell'articolo 232 della direttiva IVA, il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario. L'obbligo di fatturazione elettronica attuato dall'Italia deroga effettivamente a tali due disposizioni.

La deroga può essere autorizzata in base all'articolo 395 della direttiva IVA al fine di semplificare la procedura di riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali. Considerato che, in base agli elementi comunicati dall'Italia, la misura di deroga ha contribuito a lottare contro l'evasione e l'elusione fiscali nonché a semplificare la riscossione dell'imposta, la deroga è coerente le vigenti disposizioni in materia.

La deroga concernente la fatturazione elettronica obbligatoria è inoltre in linea con la raccomandazione del Consiglio⁶ sul programma nazionale di riforma 2017 dell'Italia, nella quale si raccomanda che *"l'Italia adotti provvedimenti nel 2017 e nel 2018 fra l'altro al fine di ampliare l'uso obbligatorio dei sistemi elettronici di fatturazione e di pagamento."*

Autorizzazioni analoghe sono state rilasciate alla Francia, alla Polonia, alla Germania e alla Romania con decisione di esecuzione (UE) 2022/133 del Consiglio⁷, decisione di esecuzione (UE) 2022/1003 del Consiglio⁸, decisione di esecuzione (UE) 2023/1551 del Consiglio⁹ e decisione di esecuzione (UE) 2023/1553 del Consiglio¹⁰ per consentire loro di rendere obbligatoria la fatturazione elettronica in deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva IVA.

La Commissione ha adottato nel 2020 la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: "Piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa"¹¹. Tra le azioni previste nel piano figura l'adozione da parte della Commissione di una proposta legislativa intesa ad ammodernare gli obblighi di dichiarazione dell'IVA. Come indicato nel piano d'azione, tale proposta dovrebbe, tra l'altro, contribuire a razionalizzare i meccanismi di comunicazione che possono essere applicati alle operazioni nazionali. In tale contesto si esamina anche l'esigenza di ampliare ulteriormente la fatturazione elettronica.

⁵ COM/2022/701 final.

⁶ GU C 261 del 9.8.2017, pag. 46.

⁷ GU L 20 del 31.1.2022, pag. 272.

⁸ GU L 168 del 27.6.2022, pag. 81.

⁹ GU L 188 del 27.7.2023, pag. 42.

¹⁰ GU L 188 del 27.7.2023, pag. 48.

¹¹ https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2020-07/2020_tax_package_tax_action_plan_en.pdf

A seguito di tale piano d'azione, l'8 dicembre 2022 la Commissione ha adottato la proposta sull'IVA nell'era digitale, che è attualmente all'esame del Consiglio. Detta direttiva intende modificare l'articolo 218 e sopprimere l'articolo 232 della direttiva IVA. La riforma, una volta adottata, consentirà agli Stati membri di istituire la fatturazione elettronica obbligatoria, eliminando l'esigenza di chiedere ulteriori deroghe alla direttiva IVA per applicare tali sistemi. Per tale motivo, una volta che gli Stati membri avranno recepito tale proposta di direttiva, la presente decisione del Consiglio non produrrà più effetti.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Articolo 395 della direttiva IVA.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Data la disposizione della direttiva IVA sulla quale si basa la proposta, non si applica il principio di sussidiarietà.

• Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

L'attuazione della fatturazione elettronica obbligatoria non ha dato luogo a problemi particolari. Secondo le informazioni comunicate dall'Italia, ha contribuito a realizzare gli obiettivi perseguiti relativamente alla lotta contro la frode e l'evasione dell'IVA, semplificando nel contempo la riscossione dell'imposta.

L'ambito di applicazione della misura comprende tutte le operazioni effettuate nel territorio italiano tra soggetti passivi stabiliti in Italia. Di conseguenza, le operazioni intracomunitarie sono escluse dall'ambito di applicazione della misura, conformemente al considerando 7 della decisione di esecuzione (UE) 2018/593. Inoltre, anche i soggetti passivi registrati in Italia ma non stabiliti nel suo territorio sono esclusi dall'ambito di applicazione della misura, per cui le operazioni a cui prendono parte non sono soggette all'obbligo di fatturazione elettronica.

L'Italia ritiene che l'ampliamento dell'ambito di applicazione ai soggetti passivi che beneficiano dell'esenzione per le PMI abbia consentito di completare il sistema, evitando incoerenze e lacune informative, migliorando nel contempo le interazioni tra le piccole imprese e le autorità fiscali, nonché la loro capacità digitale e la loro competitività. Gli oneri derivanti dall'introduzione dell'obbligo sono stati attenuati dal sostegno offerto dall'Agenzia delle Entrate in termini di servizi gratuiti per la creazione, la trasmissione, la ricezione e la conservazione digitale delle fatture elettroniche.

L'Agenzia delle Entrate ha effettivamente messo gratuitamente a disposizione diverse soluzioni, quali un pacchetto di programmi destinati a essere installati su computer e un'applicazione per i dispositivi mobili, che consentono ai contribuenti di preparare e trasferire agevolmente le fatture elettroniche. Tali misure sgravano le imprese dagli attuali costi di emissione e trattamento delle fatture, come i costi di stampa e archiviazione, riducendo nel contempo le possibilità di errore.

La fatturazione elettronica obbligatoria ha inoltre consentito all'Agenzia delle Entrate di erogare diversi servizi in linea ai contribuenti. Diversi obblighi di dichiarazione sono stati eliminati con l'attuazione della fatturazione elettronica obbligatoria.

La deroga è inoltre limitata nel tempo fino a quando le norme armonizzate non consentono agli Stati membri di istituire la fatturazione elettronica obbligatoria.

La misura speciale è pertanto proporzionata alla finalità perseguita, ossia lottare contro l'evasione fiscale e semplificare la riscossione dell'imposta.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

Ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA, la deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile solo con l'autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazione d'impatto**

L'Italia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare la fatturazione elettronica obbligatoria per tutte le fatture emesse ad altri soggetti passivi o a consumatori finali dai soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano. Anche le fatture semplificate, i documenti emessi ai sensi dell'articolo 219 della direttiva IVA e le fatture relative a operazioni esentate dovrebbero rientrare nella fatturazione elettronica obbligatoria. I soggetti passivi non stabiliti possono optare per la trasmissione delle loro fatture attraverso lo SdI.

I soggetti passivi hanno già adeguato i loro sistemi per conformarsi ai requisiti della fatturazione elettronica obbligatoria. La mancata proroga dell'autorizzazione significherebbe che i costi sostenuti per tale adattamento costituirebbero costi irrecuperabili per i soggetti passivi, che dovrebbero probabilmente sostenere costi supplementari connessi all'adattamento a un nuovo sistema di dichiarazione che potrebbe essere attuato per sostituire la fatturazione elettronica obbligatoria.

Secondo l'Italia la fatturazione elettronica ha prodotto risultati concreti nella lotta contro la frode fiscale grazie a maggiore completezza, tempestività e tracciabilità delle informazioni. La misura si è inoltre dimostrata efficace preventivamente, come deterrente dei comportamenti dei contribuenti dediti all'evasione e alla frode. La trasmissione delle fatture attraverso lo SdI ha fornito all'Agenzia delle Entrate un accesso tempestivo e automatizzato a tutte le informazioni contenute nelle fatture, pertinenti a fini fiscali. L'estensione della misura ai soggetti passivi che beneficiano dell'esenzione per le PMI ha consentito di completare il sistema, evitando incoerenze e lacune informative. Di conseguenza le autorità fiscali possono effettuare controlli tempestivi e automatizzati sulla coerenza fra l'IVA dichiarata e l'IVA versata.

In base ai dati trasmessi dall'Italia l'importo residuo positivo delle entrate provenienti dall'IVA, che non sono contabilizzate dal ciclo economico, può essere stimato tra 1,7 e 2,0 miliardi di EUR. Inoltre, mentre nel 2019, primo anno di applicazione della misura, l'Agenzia delle Entrate, grazie a controlli tempestivi sui dati delle fatture, ha individuato e bloccato casi di frode e di crediti IVA falsi per quasi 1 miliardo di EUR, nel 2022 questa cifra è salita a 9 miliardi di EUR.

Grazie ai dati di fatturazione elettronica, l'Agenzia delle Entrate fornisce ai contribuenti diversi servizi, quali i registri precompilati di acquisto e vendita, la comunicazione periodica

di liquidazione IVA precompilata, la dichiarazione IVA annuale precompilata con il relativo calendario dei calcoli effettuati e i moduli di pagamento precompilati, comprese le imposte da versare, da compensare o da chiedere in rimborso.

Inoltre, l'introduzione del sistema di fatturazione elettronica obbligatoria ha permesso di eliminare alcuni obblighi, alcuni dei quali non strettamente in ambito IVA, quali la comunicazione dei dati di fatturazione sulle operazioni nazionali, la compilazione delle dichiarazioni Intrastat sugli acquisti, l'obbligo di fornire i dettagli dei contratti sottoscritti da società di leasing, noleggio e affitto nonché l'obbligo di comunicazione delle operazioni relative alle cessioni di beni dalla Repubblica di San Marino verso l'Italia.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio² l'Italia è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2021 a introdurre una misura di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE ("la misura speciale") al fine di attuare la fatturazione elettronica obbligatoria per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, fatta eccezione per i soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 di detta direttiva.
- (2) Con decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio³ l'Italia è stata autorizzata ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024 e il suo ambito di applicazione è stato ampliato per includere i soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva IVA.
- (3) Con lettera protocollata dalla Commissione l'11 aprile 2024 l'Italia ha chiesto l'autorizzazione a continuare a derogare agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE per proseguire l'applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria.
- (4) Con lettere datate 12 settembre 2024 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dall'Italia. Con lettera del 13 settembre 2024 la Commissione ha comunicato all'Italia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.
- (5) L'Italia sostiene che il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria attuato, nel quale confluiscono tutte le fatture emesse nel sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate, abbia pienamente conseguito i suoi obiettivi, ossia lottare contro la frode e l'evasione fiscali, semplificare il rispetto dell'obbligo tributario e rendere più efficiente la riscossione delle imposte, riducendo in tal modo i costi amministrativi per le imprese.

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² GU L 99 del 19.4.2018, pag. 14.

³ GU L 454 del 17.12.2021, pag. 1.

- (6) L'8 dicembre 2022 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale⁴ (proposta sull'IVA nell'era digitale). La Commissione propone di modificare l'articolo 218 e sopprimere l'articolo 232 della direttiva 2006/112/CE. È pertanto possibile che sarà adottata una direttiva volta a modificare tali articoli, la quale consentirebbe agli Stati membri di istituire la fatturazione elettronica obbligatoria ed eliminerebbe la necessità di richiedere ulteriori misure speciali di deroga alla direttiva 2006/112/CE. Pertanto, a decorrere dalla data alla quale gli Stati membri sarebbero tenuti ad applicare le disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva volta a modificare tali articoli, la presente decisione dovrebbe cessare di applicarsi.
- (7) Tenuto conto dei progressi realizzati in sede di Consiglio in relazione alle discussioni sulla proposta relativa all'IVA nell'era digitale, è opportuno prorogare la misura speciale solo per il periodo necessario a garantire la continuità del sistema di fatturazione elettronica obbligatoria attuale fino all'entrata in vigore della modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda gli articoli 218 e 232. Se la continuità di tale sistema richiedesse un'ulteriore proroga della misura speciale, tale proroga sarebbe concessa, se del caso, su richiesta per un ulteriore periodo.
- (8) La misura speciale non dovrebbe incidere sul diritto dei consumatori di ricevere fatture in formato cartaceo nel caso di operazioni intracomunitarie.
- (9) La misura speciale non inciderà sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (10) La decisione di esecuzione (UE) 2018/593 dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2018/593 è modificata come segue:

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

La presente decisione si applica fino alla prima delle due date seguenti:

- a) 31 dicembre 2025; o
- b) la data a decorrere dalla quale gli Stati membri sono tenuti ad applicare le eventuali disposizioni nazionali da adottare qualora sia adottata una direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale, in particolare i relativi articoli 218 e 232."

⁴ COM/2022/701 final.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*